



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Deliberazione n. 61 del 24 MAG. 2011

OGGETTO: Causa “ Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina “. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente.

L'anno duemilaundici il giorno VENTIQUATTRO del mese di MAGGIO nella sala delle adunanze della Provincia Regionale di Messina, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento di:

PRESENTE

1.	Presidente On. Avv. Giovanni Cesare	RICEVUTO	<u>SI</u>
2.	Assessore Dott. Antonino	TERRANOVA	<u>NO</u>
3.	Assessore Dott. Michele	BISIGNANO	<u>SI</u>
4.	Assessore Sig. Renato	FICHERA	<u>SI</u>
5.	Assessore Dott. Rosario	CATALFAMO	<u>SI</u>
6.	Assessore Dott. Carmelo	TORRE	<u>NO</u>
7.	Assessore Dott. Pasquale	MONEA	<u>SI</u>
8.	Assessore Dott. Salvatore	SCHEMBRI	<u>SI</u>
9.	Assessore Prof. Giuseppe	DI BARTOLO	<u>SI</u>
10.	Assessore Dott. Maria Rosaria	CUSUMANO	<u>SI</u>
11.	Assessore Dott. Maria	PERRONE	<u>NO</u>
12.	Assessore Sig. Giuseppe	MARTELLI	<u>SI</u>
13.	Assessore Dott. Mario	D'AGOSTINO	<u>NO</u>
14.	Assessore Dott. Rosario	VENTIMIGLIA	<u>SI</u>

Assume la Presidenza On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO
Partecipa il Segretario Generale Comm. Dott. Giuseppe SPADARO
Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Vista la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 che modifica ed integra l'Ordinamento Regionale degli E.F.L.L.;

Vista la L.R. n. 30 del 23/12/2000;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta suddetta, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23/12/2000;

- per la regolarità tecnica, dal responsabile dell'Ufficio dirigenziale;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal responsabile dell'apposito Ufficio dirigenziale finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Ad unanimità di voti

DELIBERA

Approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.

Il Presidente On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

stante l'urgenza di provvedere in merito, propone che la presente delibera sia dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91.

LA GIUNTA PROVINCIALE in unanimità di voti dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti della L.R. 44/91



PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA PROVINCIALE

1°Dipartimento

U.D. Affari Legali, risorse umane, programmazione negoziata e partecipazioni azionarie

U.O. Legale e contenzioso – U.O. Studi e consulenze giuridiche

Dirigente avv. Anna Maria Tripodo

OGGETTO: Causa “ Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina “. Autorizzazione al Sig. Presidente a stare in giudizio. Conferimento incarico difensivo ad un Legale di fiducia dell'Ente.

PROPOSTA

PREMESSO che avverso l'ordinanza del 4.2.2011, con cui il Giudice e del Lavoro di Messina, in composizione monocratica, ha rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Carpita Pietro, sancendo la legittimità del collocamento in quiescenza operato da questa Provincia, il medesimo ricorrente ha proposto reclamo al Collegio, ottenendo, con ordinanza del 27.4.2011, un pronuncia a lui favorevole, con ordine per la Provincia di trattenerlo in servizio sino al 31.1.2012;

VISTA la nota del 18/05/11 dell'avv. Antonino Li Causi, Legale dell'Ente, che consiglia la riassunzione del giudizio nei termini di cui all'art. 669 octies c.p.c.

CONSIDERATO che il suddetto parere appare condivisibile e che, pertanto, è necessario autorizzare a tal fine il Sig. Presidente p.t. di questo Ente a stare in giudizio e a conferire il relativo incarico ad un Legale di fiducia, al quale accordare ogni più ampia facoltà di legge;

DATO ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a € 260,00= per onorari, competenze, spese oltre C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta, da **imputare** al codice 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che detta somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del Bilancio Provinciale 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art. 163 comma 2 del D.Lgs n.267/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata proposizione del giudizio, derivi un danno grave e certo per questa Provincia;

VISTO il Testo Coordinato delle Leggi Regionali relative all'Ordinamento degli Enti Locali pubblicato sulla G.U.R.S. n. 20 del 09/05/08;

VISTO il d.l. n. 223/06 convertito con l. n. 248 del 04.08.06;

VISTO lo Statuto Provinciale;

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA PROVINCIALE
DELIBERI di:**

PRENDERE ATTO di quanto esposto nella parte narrativa del presente provvedimento;

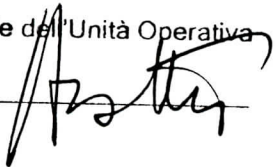
AUTORIZZARE il Sig. Presidente di questa Provincia Regionale a riassumere il giudizio innanzi al Tribunale di Messina sez. Lavoro e a confermare l'incarico difensivo al medesimo Legale già nominato nella fase cautelare e cautelare d'appello;

DARE ATTO che per tale attività il compenso da corrispondere al libero professionista è pari a **€ 260,00=** per onorari, competenze, spese oltre C.P.A. e I.V.A., quest'ultima se dovuta;

IMPUTARE la somma complessiva di € 260,00 sul cod. 1010903 cap. 2260 del Bilancio 2011 in corso di predisposizione, dando atto che la somma è contenuta nei 5/12 dello stanziamento del medesimo capitolo del bilancio 2010 e che si tratta di spesa indifferibile e urgente ai sensi dell'art.163 D.Lgs/2000, all'esclusivo fine di evitare che, dalla mancata costituzione nel giudizio, derivi un danno per questa Provincia Regionale;

DARE MANDATO al Dirigente del 1° Dipartimento -U.D. Affari Legali, U.O. Legale e Contenzioso, di porre in essere gli atti consequenziali all'approvazione del presente provvedimento.

Il Responsabile dell'Unità Operativa

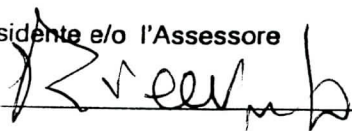


Addl, _____

IL DIRIGENTE



Il Presidente e/o l'Assessore



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, si esprime parere:

FAVOREVOLE

In ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addi _____

IL DIRIGENTE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L. R. n. 30 del 23/12/2000, in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione, si esprime parere:

FAVOREVOLE

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

Ai sensi dell'art. 55, 5° comma, della L. 142/90, si attesta la copertura finanziaria della superiore spesa.

Addi _____

IL RAGIONIERE GENERALE

2° DIP. 1° U.D. U.O. IMPEGNI E PARERI
Impegno n. 502 Atto _____ del _____
Importo € 250,00
Disponibilità Cap. 2750 Bil. 2011
Messina 24/5/11 Il Funzionario

Letto confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

f.to On. Avv. Giovanni Cesare RICEVUTO

L'ASSESSORE ANZIANO

f.to Dott. Michele BISIGNANO

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

Il presente atto sarà affisso all'Albo
nel giorno festivo _____

Il presente atto è stato affisso all'Albo
dal _____ al _____

L'ADDETTO

f.to _____

L'ADDETTO

f.to _____

Messina li. _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 11 L.R. 3-12-1991 n. 44)

Il sottoscritto Segretario Generale della Provincia,

CERTIFICA

29 MAG. 2011

che la presente deliberazione ✓ pubblicata all'Albo di questa Provincia il _____ giorno festivo e per quindici giorni consecutivi e che contro la stessa _____ sono stati prodotti, all'Ufficio Provinciale, reclami, opposizioni o richiesta di controllo.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(4° comma art. 4 L.R. 5-7-1997 n. 23)

La presente deliberazione viene trasmessa ai capigruppo consiliari, riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 4 legge 5-7-1997 n. 23.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del comma _____ dell'art. _____ della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche.

Messina, dalla Residenza Provinciale, addì **24 MAG. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Comm. Dott. Giuseppe SPADARO

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Messina, dalla residenza Provinciale, addì **25 MAG. 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE

IL F.R.U. Q.A.C. P.O.

Sig.ra Rita FELUSO



Studio Legale Li Causi - Torre

Patrocinante in Cassazione

Avv. Antonino Li Causi

Avv. Nuccia Torre

Dott. Francesco Sciortino

Messina, lì 18/05/2011

Spett.le
PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
in persona del Presidente
pro -tempore
c/o Ufficio Legale
Via XXIV Maggio
98100 MESSINA

Oggetto: Provincia Regionale di Messina c/ Carpita Pietro.

Trasmissione Ordinanza Tribunale di Messina – Sezione Lavoro
(Proc. n° 1263/2011 R.G.).

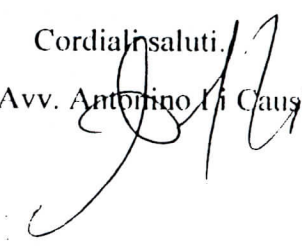
Con la presente, Vi trasmetto copia dell'ordinanza in oggetto, comunicata al sottoscritto procuratore in data 6/5/2011, con la quale il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro ha accolto il reclamo proposto da Carpita Pietro, nel procedimento cautelare n° 1263/2011 R.G., ordinando il trattenimento in servizio dell'istante sino al 31/01/2012.

Stante la superiore pronuncia ritengo sia opportuno riassumere il giudizio nel termine perentorio di cui all'art. 669 octies c.p.c., decorrente dal 6/5/2011, al fine di ottenere una pronuncia di merito.

Resto pertanto in attesa di conoscere le Vostre determinazioni in merito.

Cordiali saluti.

Avv. Antonino Li Causi





TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. LI CAUSI ANTONINO
VIA DELLA ZECCA
MESSINA

Fax:

Sez/Coll 01 - TRIBUNALE DI MESSINA

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 1263/2011

Giudice:

SANTALUCIA ALESSANDRA

Ore:

Data prossima udienza:

Parti nel procedimento

Attore principale

CARPITA PIETRO

Avv. INTILISANO MARIO

Convenuto principale

INPDAP MESSINA
Avv.

Convenuto (altro)

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA
Avv. LI CAUSI ANTONINO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Messina 28/04/2011 ▶



IL CANCELLIERE

OPERATORE B1
Faraci Rosaria

TRIBUNALE DI MESSINA

R.G. 1263/11
C.M. 12584

Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro,

composto dai sigg.ri :

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1) Dr. G. D'Uva | PRESIDENTE |
| 2) Dr. A. Santalucia | GIUDICE rel. |
| 3) L. Romeo | GIUDICE |

Letto il reclamo proposto da Carpita Pietro c/ Provincia Regionale di Messina avverso l'ordinanza del G.L. del 4/2/2011

Letti gli atti del procedimento n. 1263/2011 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 14.4.2011 e decidendo nella camera di consiglio del 21.4.2011

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, odierno reclamante, lamenta che il Giudice di I cure abbia errato nel rigettare la istanza cautelare diretta al riconoscimento del suo diritto ex art 12 D.L. n. 78/2010 ad essere trattenuto in servizio sino al 31.1.2002 ossia 12 mesi dopo il compimento del 65° anno di età. A sostegno del reclamo deduce che il Tribunale ha travisato sia il suo titolo di collocamento in quiescenza (pensione di vecchiaia e non di anzianità) sia l'obiettivo di contenimento della spesa pensionistica realizzato dal citato decreto legge n. 78/2010 -

Atteso il carattere meramente interpretativo della questione oggetto del contendere ai fini della sua risoluzione occorre muovere dalla normativa di riferimento.

L'art 12 del dl n. 78 con in legge n. 122/2010 al I co così recita :< I soggetti che a decorrere dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni e integrazioni per le lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico):

- a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti>.

Il tenore letterale della disposizione evidenzia chiaramente che per chi raggiunge la massima età lavorativa nel 2001 la decorrenza del trattamento pensionistico viene slittata di un anno. A fronte di tale univoco dato testuale la tesi sostenuta dalla Provincia, in adesione ad una circolare esplicativa Inpdap, secondo cui il conseguimento in data antecedente al 31.12.2010 dei requisiti

prescritti per il pensionamento d'anzianità (c.d. quota 95) impedisce l'applicazione della predetta postergazione, tesi fatta propria dal primo giudice, non si presenta a parere del Collegio condivisibile.

Ed invero, la portata generica ed onnicomprensiva della disposizione sopra riportata non consente di circoscrivere la posticipazione del collocamento in quiescenza solo a coloro che non abbiano maturato i requisiti minimi per la pensione di anzianità e la mancata inclusione di tale presunta condizione ostativa in una delle ipotesi di deroga all'operatività del differimento del pensionamento di vecchiaia espressamente contemplate dalla disciplina in questione conferma la validità di siffatta opzione ermeneutica.

Né la lettura offerta nella suddetta circolare Inpdap e recepita nell'ordinanza reclamata può trovare giustificazione in un'interpretazione logica sistematica della previsione de qua poiché, come correttamente evidenziato dall'istante, la ratio della stessa è ispirata ad un contenimento non già della spesa pubblica in generale, che è un dato di per sé neutro, bensì, nello specifico, della spesa pensionistica attraverso una riduzione dell'accesso massiccio al pensionamento di vecchiaia, obiettivo che, viceversa, resterebbe frustrato ove si ritenesse che lo spostamento della decorrenza del trattamento di quiescenza non valga in modo indifferenziato per tutti, a prescindere dall'anzianità contributiva vantata, tenuto conto, altresì che la quota 95 (età più anni di servizio) è facilmente raggiungibile per coloro che nel 2010 avevano 64 anni, essendo sufficienti solo 31 anni di servizio. Inconferente ai fini di causa è infine la circostanza dell'omessa presentazione da parte del Carpita della domanda di trattenimento in servizio oltre i limiti di età per un ulteriore biennio in quanto al momento in cui tale domanda poteva essere presentata, e cioè sei mesi prima di compiere 65 anni, era già entrato in vigore il dl 78/2010 che ha innovato l'istituto riducendo tale evenienza da diritto del dipendente a mera facoltà rimessa alla discrezionalità del datore pubblico. Oltre al fumus anche il periculum in mora pare integrato considerato il concreto rischio che i tempi di definizione del giudizio ordinario si protraggano oltre la scadenza ultima della possibilità di permanenza in servizio del lavoratore rendendo così inutile un provvedimento di accoglimento successivo.

Alla stregua delle superiori considerazioni il reclamo proposto va, pertanto, accolto e, per l'effetto, in accoglimento del ricorso ex art 700 da lui presentato in data 21.1.2001^{va} ordinato alla Provincia Regionale il trattenimento in servizio dell'istante sino al 31.1.2012. Avuto riguardo all'obiettiva controvertibilità della questione trattata appare equo compensare interamente tra le parti le spese di lite

P.Q.M.

Accoglie il reclamo proposto da Carpita Pietro e per l'effetto revoca l'ordinanza impugnata ed in accoglimento del ricorso ex art 700 da lui presentato in data 21.1.2001 ordina alla Provincia Regionale il trattenimento in servizio dell'istante sino al 31.1.2012.

Spese compensate.

Si comunichi

Il Giud. est.

Se Klode

IL PRESIDENTE

G. Di Luca

Deposito in cancelleria d 27 APR. 2011
IL CANCELLIERE SI SUPER
Angelo Lucchini

[Signature]

n. D. W. cum

mani proprie
mani del collega addetto allo studio Avv. *Storace*
mani della Segreteria
data, R. *06/5/11*



L'UFFICIALE GIUDIZIARIO
MINISTERO DI JUSTIZIA